

I paletti per scissioni e trasformazioni

L'applicazione

Faro sulle società che hanno ricevuto benefici pubblici

Angelo Busani

Una delle più importanti innovazioni nella disciplina della fusione transfrontaliera, recata dal Dlgs 19/2023, è che in ogni stato del procedimento è acceso un faro sul fatto che l'operazione non pregiudichi i crediti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni e non si risolva nella delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato, nello Stato «di partenza», di misure di sostegno. Analoga disciplina, con gli adattamenti del caso, con-

nota anche la scissione transfrontaliera e la trasformazione transfrontaliera (quest'ultima è la procedura da compiere per il trasferimento della sede legale da o per l'estero).

Queste problematiche si osservano già in sede di redazione del progetto, in quanto, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 19/2023, occorre indicarvi: a) se la società italiana incorporata abbia ricevuto, nei cinque (o, in alcuni casi, nei dieci) anni anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l'entità e i soggetti che li hanno erogati; b) i procedimenti di revoca dei (o di decadenza dai) benefici avviati o i provvedimenti di revoca o decadenza adottati entro il quinquennio (o il decennio) predetto e le somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni.

Le predette indicazioni devono essere contenute anche nella relazione che l'organo amministrativo della società deve redigere, a beneficio dei soci e dei lavoratori, per illustrare gli aspetti giuridici ed economici dell'operazione (articolo 21 del Dlgs 19/2023).

Quando, poi, dopo l'assemblea che approva il progetto, si tratta di richiedere a un notaio il rilascio del certificato preliminare (che è il presupposto per l'atto di fusione), alla relativa istanza occorre allegare, quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana (articolo 29 del Dlgs 19/2023): a) le certificazioni relative all'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici (ad esempio, un certificato dell'agenzia delle Entrate per i debiti tributari o dell'Inps per i debiti previdenziali) (o al fatto di averli soddisfat-

ti o debitamente garantiti) rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta del certificato preliminare; b) la dichiarazione che (alla data della richiesta del certificato preliminare) hanno subito modifiche:

- le informazioni inserite nel progetto circa i benefici pubblici o i benefici pubblici localizzati o circa i procedimenti di revoca dei (o di decadenza dai) benefici;
- le informazioni contenute nelle predette certificazioni relative all'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici (o al fatto di averli soddisfatti o garantiti);
- c) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni relative all'esistenza di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.